

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1287}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATARELLA, ALPINI, BAGHINO, RUBINACCI

Presentata il 13 febbraio 1984

**Esenzione dell'indennità di buonuscita dalla imposta
sul reddito delle persone fisiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con la sentenza n. 82 del 19 giugno 1973, decidendo su alcuni ricorsi in materia di indennità di buonuscita per i dipendenti statali precisò che detta indennità si pone « accanto alla pensione e ad altre indennità o prestazioni, per fini previdenziali o assistenziali ».

Procedendo nel suo « considerato in diritto », la Corte, poi, chiaramente distinse l'indennità di buonuscita da quella per anzianità, precisando che, mentre per quest'ultima « si può correttamente parlare di parte differita della retribuzione », quella di buonuscita « invece assolve precipuamente una funzione previdenziale ed assistenziale nei confronti dell'iscritto al fondo di previdenza gestito dall'ENPAS ».

Inoltre la Corte, per la buonuscita, ha visto « una più compiuta e qualificante caratterizzazione » nel fatto d'essere erogata dall'ENPAS « che gestisce, con criteri mutualistico-assicurativi il fondo di previdenza ».

Per di più, sulla esatta qualificazione dell'indennità di buonuscita si ha, ormai, una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (sentenze a Sezioni unite: n. 1002 del 15 marzo 1975; n. 2329 del 12 giugno 1975; n. 3621 del 20 ottobre 1976; n. 4546 e 4547 del 7 dicembre 1976; n. 1864 del 12 maggio 1977; n. 3011 e 3012 del 7 luglio 1977; n. 3771 del 15 settembre 1977).

Fermo, quindi, che l'indennità di buonuscita ha carattere e sostanza previden-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ziale essa, non costituisce né può costituire « reddito » e, pertanto, venir sottoposta alla imposizione dell'IRPEF.

Quando, il legislatore, due anni prima di questa sentenza della Corte costituzionale, con la legge 9 ottobre 1971, n. 825, delegò il Governo ad emanare le disposizioni per la riforma del sistema tributario, non essendo stata ancora definita la caratterizzazione della buonuscita, alla lettera *b*) del punto 19 dell'articolo 2, fissò il principio generale che a formare il « reddito » delle persone fisiche concorrevano anche le « indennità spettanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro », senza alcuna ulteriore precisazione.

Mentre il Governo in base alla delega ricevuta, stava elaborando le singole norme delegate, il 19 giugno 1973 venne pubblicata — come abbiamo visto — la sentenza n. 82 della Corte costituzionale dove, nella motivazione, anche si legge che, « a fronte dell'erogazione (della indennità di buonuscita) al singolo avente diritto non sta la massa dei contributi versati dallo stesso o a suo favore ed integranti un suo conto personale (di modo che la corresponsione dell'indennità possa derivare dalla liquidazione di quel conto), sibbene un fondo formato dai contributi di tutti gli iscritti ma anche e soprattutto da quelli del datore di lavoro, nonché da altri proventi », per cui, anche sotto questo aspetto riconfermava che l'indennità di buonuscita non era un « reddito » derivante dall'attività lavorativa del singolo dipendente statale.

La chiara impostazione della Corte costituzionale dovette mettere in difficoltà il Governo che, da questa ineccepibile motivazione, vedeva esclusa dalla imposizione una larga parte delle indennità spet-

tanti ai dipendenti civili o militari dello Stato all'atto della cessazione del suo rapporto di lavoro.

Il Governo, quindi, pur di non perdere detti cespiti, sottopose ad imposizione — a nostro giudizio indebitamente — anche la indennità di buonuscita, precisando — alla lettera *e*) dell'articolo 12 delle norme delegate (decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973) — che andavano assoggettate all'imposta personale le « indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso (...) e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporto di lavoro dipendente (...) ».

Con questa formula il Governo male interpretò i principi della delega, estendendola *expressis verbis* anche alle indennità di previdenza, assolutamente non previste dal Parlamento nei criteri con cui dette la delega al Governo.

In altre parole il disposto della lettera *e*) dell'articolo 12 della citata legge n. 597 del 1973, nella parte relativa all'indennità di previdenza è illegittimo e chiaramente censurabile:

1) perché l'indennità di buonuscita non costituisce — per i motivi e le ragioni sopra esposti — « reddito » da lavoro subordinato;

2) perché il Governo nell'emanare le norme delegate non può né deve discostarsi in alcun modo dai principi e dai criteri della delega e, soprattutto, non può inserire nelle norme delegate ipotesi non previste nella delega.

Di fronte a tale situazione, viziata da una evidente illegittimità invitiamo gli onorevoli colleghi a voler approvare questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità di buonuscita prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per il personale civile e militare dello Stato è esente da qualunque imposta.

ART. 2.

Nel calcolo dell'indennità di buonuscita è sempre compresa l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324.

ART. 3.

L'indennità integrativa speciale di buonuscita, a decorrere dal 1° gennaio 1984, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.

ART. 4.

Al personale civile e militare dello Stato, già in quiescenza è restituito d'ufficio, tramite l'ENPAS, l'importo d'imposta sulla indennità di buonuscita corrisposto in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.